



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XII - n. 2-2017  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

24



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# *Internet e libertà religiosa: un Giano bifronte fra nuove opportunità e inedite insidie.*

FULVIA ABBONDANTE\*

## *1. Luci e ombre della libertà religiosa in rete*

Il vorticoso sviluppo di Internet negli ultimi dieci anni ha prodotto una rivoluzione epocale nel modo di concepire i diritti e ciò vale anche per la libertà religiosa. I culti storicamente consolidati sfruttano, oramai da tempo, la diffusività del *web* a fini “culturali” o per divulgare il messaggio di fede in maniera più penetrante e capillare grazie anche all’interattività e alla possibilità di condivisione sincronica e diacronica di contenuti video e l’utilizzo delle piattaforme *social*<sup>1</sup>. La *net* ha favorito forme più incisive di propaganda e proselitismo per i nuovi movimenti religiosi – che nella rete trovano un ambiente meno ostile rispetto a quello *offline* – una realtà che comprende fenomeni diversissimi fra loro e in continua evoluzione<sup>2</sup>. Questi fenomeni vengono identificati con l’espressione *religion online* da distinguersi dalla *online religion*<sup>3</sup> dove il *web* è elemento coesenziale del credo religioso: una modo di estrinsecare il proprio vissuto con il trascendente ancora inesplorato e che conferma il tendenziale processo di ricerca di modelli inediti di spiritualità in controtendenza rispetto al processo di secolarizzazione che ha

---

\* Ricercatore confermato in Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II.

<sup>1</sup> Si leggano sul punto le parole di Papa Francesco nel Messaggio per la XLVIII giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 1 giugno 2014, p. 1, nel quale peraltro vengono evidenziati anche i limiti dell’uso di Internet e dei social media in quanto mezzi in grado di allontanare il cristiano dalla carità come espressione dell’apertura e della dedizione all’altro.

<sup>2</sup> Sulla diffidenza mostrata nei confronti di tali manifestazioni della religiosità si v. STEFANO CEC-CANTI, *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 201 ss.

<sup>3</sup> CRISTOPHER HELLAND, *Online religion as lived religion. Methodological issues in the study of religious participation on the internet*, in *Heidelberg Journal of Religions on the Internet*, 2005, p. 1 ss si v. FABRIZIO VECOLI, *La religione ai tempi del web*, Laterza, Bari, 2013.

caratterizzato il secolo breve<sup>4</sup>. D'altro canto anche i singoli trovano, nell'innovazione tecnologica, inusuali forme di espressione del sentimento religioso e della professione del culto rendendosi, peraltro, nell'ambiente digitale più sfumato il confine fra pubblico e privato<sup>5</sup>.

Appare, peraltro, indiscutibile che date le caratteristiche intrinseche del mezzo, la libertà religiosa sulla rete è senza dubbio plurale in grado cioè di accogliere tutte le possibili varianti e significati in cui essa si esplica e che lo spazio digitale più che una realtà virtuale – un ossimoro in quanto “virtuale” rimanda a qualcosa di “simulato” in pratica di non reale – rappresenta una dimensione semmai parallela e immateriale alla realtà fisica in continua osmosi fra loro.

Il termine Internet ha perciò assunto nel tempo un duplice significato che permette dunque di comprendere come il mondo *offline* e quello *online* siano indissolubilmente collegati. In una prima accezione il *web* è espressione dalle complesse infrastrutture all'interno delle quali circolano pacchetti di dati e informazioni. In una seconda accezione la *net* è invece un luogo in cui gli elementi fisici trasformano la mole di informazioni in un nuovo “ecosistema” di diritti, possibilità e servizi – ma anche di doveri, illeciti e rischi – che si sovrappone e integra, in una dimensione immateriale, al mondo materiale a cui siamo abituati<sup>6</sup> e che viene definito *cyberspazio*. La tecnologia

---

<sup>4</sup> La dottrina sociologica definisce questi nuovi fenomeni con l'espressione *digital religion* in particolare VINCENZO PACE, *La comunicazione invisibile, Le religioni in Internet*, Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo, 2013. L'A. rileva come attraverso lo studio di siti *web* è possibile osservare un vero e proprio laboratorio religioso interplanetario. Soggetti più lontani e diversi possono confrontarsi su temi quali Dio, fede, riti, credenze, esperienze mistiche. Questo confronto non si limita peraltro a uno mero scambio di informazioni, ma è rappresentato dalla costruzione di micro-sistemi religiosi con nuovi credenti e praticanti riuniti attorno appunto a comunità invisibili in cui l'espressione del sacro si compie nel privato per mezzo di un *click*. La sfida per il giurista sarà, dunque, comprendere se il fenomeno possa assurgere ad un vero e proprio “diritto religioso” nell'accezione data da MARIA D'ARIENZO, *Confessioni religiose e comunità*, in MARIO TEDESCHI (a cura di), *Comunità e Soggettività*, Pellegrini, Cosenza, 2006, p. 291 “quale elemento fondante degli ordinamenti confessionali, ossia, la sua funzione di collegamento, nel senso di *religare*, del sociale allo spirituale”.

<sup>5</sup> Sulla circolarità tra dimensione pubblica e privata del sentire religioso in rete rispetto ai culti storicamente conosciuti AGATINO CAIROLA, *Linguaggi religiosi e laicità: a partire dai nuovi strumenti di comunicazione*, in ADRIANA CIANCIO, GIOVANNA DE MINICO, MASSIMO VILLONE, *Nuovi mezzi di comunicazione e identità*, Aracne, Roma, 2012, p. 131 nota come nel mondo dei *social network*, si dia spazio a forme di comunicazione basate più su aspetti emozionali che non su processi di ricerca interiori. La possibilità di un'interazione immediata con gli altri soggetti fa emergere il lato individuale del sentimento religioso e l'apparente esperienza comunitaria vissuta sulla *net* è più che altro “pubblicizzazione” di propri momenti.

<sup>6</sup> Così GUIDO D'IPPOLITO, *La proposta di un art. 34-bis in Costituzione*, in GUIDO D'IPPOLITO, MARIA ROMANA ALLEGRI (a cura di), *Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee*, Atti del Convegno del 31 marzo 2017 Sapienza Università di Roma Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Aracne, Roma, 2017, p. 65.

è, dunque, il momento di congiuntura fra le due realtà. La possibilità di accedere all'elemento fisico come sopradescritto, in quanto strumentale all'esercizio di altri diritti, e quindi anche della libertà religiosa in ossequio, non può configurarsi come un mero diritto al mezzo ma va considerato come un diritto sociale<sup>7</sup> se come osserva attenta dottrina «Internet diventa la leva virtuale con effetti reali, essenziale a rimuovere le iniziali disuguaglianze che ostacolano la piena realizzazione della persona umana<sup>8</sup>». La configurabilità di un diritto alla rete pone peraltro non pochi problemi di ordine teorico. Limitandoci al dibattito italiano, si discute sulla necessità o meno di introdurre un nuovo articolo in Costituzione<sup>9</sup> che espressamente lo preveda o sia

<sup>7</sup> Sulla configurazione del diritto di accesso a Internet come diritto sociale tra i primi in dottrina GIOVANNA DE MINICO, *Internet. Regola e anarchia*, Aracne, Roma, 2012, p. 131. Più specificamente individua il contenuto di tale diritto in “una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, al pari dell'istruzione, della sanità e della previdenza. un servizio universale, che le istituzioni nazionali devono garantire ai loro cittadini attraverso investimenti statali, politiche sociali ed educative, scelte di spesa pubblica” TOMMASO EDUARDO FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a internet*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2011, spec. p. 8.

<sup>8</sup> GIOVANNA DE MINICO, *Diritti, Regole, Internet*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2, 2011, pp. 1-38.

<sup>9</sup> La prima proposta di una revisione costituzionale per introdurre un'esplicita tutela del diritto di accesso a Internet fu di S. Rodotà e contenuta nel disegno di legge S. 2485: «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I» ed appoggiata, con qualche distinguo, da GAETANO AZZARITI, *Internet e Costituzione*, in *Politica del diritto*, n. 3, 2011, pp. 367-378. Similmente ID., *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2, 2011, pp. 1-10. La dottrina prevalente, infatti, ha sempre ritenuto per l'interpretazione del diritto di accesso a Internet essenzialmente come diritto di natura sociale così come prospettato nel testo. Oltre GIOVANNA DE MINICO, cit. si v. anche *ex multis* LORENZO CUOCOLO, *La qualificazione giuridica dell'accesso a Internet tra retoriche globali e dimensione sociale*, in *Politica del Diritto*, n. 2-3, 2012, pp. 263-287; ID., *Uguaglianza e accesso a Internet*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 6 marzo 2013; PAOLA MARSOCCI, *Lo spazio di Internet nel costituzionalismo*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2, 2011, pp. 1-16; ORESTE POLLICINO, ELISA BERTOLINI, VALERIO LUBELLO (a cura di), *Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali*, Aracne, Roma, 2013; MARINA PIETRANGELO, *Oltre l'accesso a internet, tra tutele formali ed interventi sostanziali. A proposito del diritto di accesso ad Internet*, in MICHELE NISTICÒ e PAOLO PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 169-188; A tal proposito il primo documento, sebbene non vincolante, a contenere un espresso richiamo al diritto di accesso è la *Dichiarazione dei diritti in Internet*, elaborata in seno alla Camera dei Deputati e pubblicata il 28 luglio 2015, dove peraltro la natura duplice del diritto di accesso (individuale e sociale) appare in tutta la sua evidenza. Sull'ambiguità del diritto di accesso si v. le riflessioni MARIA ROMANA ALLEGRI, *Una premessa, qualche considerazione introduttiva e qualche riflessione sul ciberspazio come ambiente di rilevanza giuridica*, in MARIA ROMANA ALLEGRI, GUIDO D'IPPOLITO (a cura di), *Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee*, *Atti del Convegno del 31 marzo 2017 Sapienza Università di Roma Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale*, cit., pp.14-15., che osserva giustamente quanto Internet individui una specifica tecnologia, in un possibile futuro, superabile. Di qui la costituzionalizzazione non del diritto di accesso ad Internet quanto un più ampio diritto di accesso al ciberspazio indipendentemente dalla struttura fisica che ne consenta l'entrata. Più recentemente e nel senso del diritto di accesso, si veda la proposta di legge di revisione costituzionale presentata nel corso della XVII legislatura (S. 1317), che prevedrebbe l'inserimento

possibile ancorare tale diritto ad una lettura combinata dell'art 2 e 3 comma 2 della Costituzione<sup>10</sup>. Più problematica è rendere effettivo il diritto alla connessione<sup>11</sup> aspetto legato a problemi di ordine economico e alle incessanti trasformazioni tecnologiche<sup>12</sup>.

Se l'accesso alla rete è la porta di ingresso per immergersi nel mondo digitale una volta entrati nel *cyberspazio* i diritti vivono e si sviluppano in un ambiente molto diverso da quello *offline*. La scienza giuridica si trova così a ragionare con categorie concettuali poco aderenti al nuovo universo e per certi versi antitetici rispetto a paradigmi ritenuti oramai consolidati e dati per immutabili<sup>13</sup>. La possibilità di esercizio simultaneo di più diritti in uno spazio praticamente senza confini aumenta la probabilità di conflittualità<sup>14</sup>. Il punto cruciale della questione è che in rete la prima fase di quasi anomia ha ceduto il passo ad una regolazione dei privati che mal si concilia

---

nell'art. 21 Cost. di un secondo comma così formulato: «Tutti hanno il diritto di accedere liberamente alla rete internet. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di rendere effettivo questo diritto. La legge promuove e favorisce le condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica». Da ultimo si v. il progetto per l'introduzione dell'art. 34-bis Cost. è stata dapprima presentata al Senato il 10 luglio 2014, a firma dell'on. Francesco Campanella (A.S. n. 1561, relatore on. Francesco Palermo). Successivamente il 14 gennaio 2015, è stata presentata alla Camera dei Deputati (A. C. n. 2816), con primo firmatario l'on. Paolo Coppola e la cui paternità è del dott. Guido d'Ippolito. Quest'ultimo ha illustrato il contenuto della proposta in *La proposta di un art. 34-bis in Costituzione*, cit., pp. 65-81.

<sup>10</sup> Così GIOVANNA DE MINICO, *Internet. Regola e anarchia*, cit., p. 131. Dissente da tale impostazione PASQUALE COSTANZO, *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica)*, in *Consulta OnLine*, 17 ottobre 2012; ID., *Audizione in merito ai d.d.l. costituzionali 1317 e 1561 sul diritto di accesso a Internet, tenuta dinanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica il 10 marzo 2015*, in *Federalismi.it*, Focus TMT, n. 1, 2015.

<sup>11</sup> La questione del *digital divide* è stata affrontata tra gli altri VALERIA BIANCHINI, ALFONSO DESIDERIO, *Atlante del divario digitale*, in *I quaderni speciali di Limes*, 2001, n. 1, suppl., p. 42 ss.; TOMMASO PUCCI, *Il diritto all'accesso nella società dell'informazione e della conoscenza. Il digital divide*, in *Informatica e diritto*, 2002, p. 119 ss.; GIUSEPPE ANZERA, FRANCESCA COMUNELLO (a cura di), *Mondi digitali. Riflessioni e analisi sul Digital Divide*, Guerini Associati, Milano, 2005; MARINA DA BORMIDA, DARIA DOMENICI, *Software libero, copyleft e digital divide*, in *Dir. autore e nuove tecnologie*, 2006, n. 2, p. 143 ss.; LAURA SARTORI, *Il divario digitale. Internet e le nuove disuguaglianze sociali*, il Mulino, Bologna, 2006; EUGENIO DE MARCO (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Giuffrè, Milano, 2008; SARA BENTIVEGNA, *Disuguaglianze digitali. Le nuove forme di esclusione nella società dell'informazione*, Laterza, Roma – Bari, 2009, p. 240 ss.

<sup>12</sup> Particolarmente illuminanti sulle criticità legate alla piena effettività del diritto di accesso le osservazioni di PAOLO PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in <http://www.giurcost.org/studi/passaglia5.pdf>, pp. 16-19.

<sup>13</sup> GIOVANNI PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in GIOVANNI PITRUZZELLA, ORESTE POLLICINO, STEFANO QUINTARELLI (a cura di), *Parole e Potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Egea, Milano, 2017, p. 95.

<sup>14</sup> Sul punto LUCA PEDULLÀ, *Accesso a internet, libertà religiosa informatica e buon costume*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 35, 2012, 19 novembre 2012, p. 4.

con termini come bilanciamento e ragionevolezza. In secondo luogo, la complessa architettura della *net* prevede che l'effettiva garanzia dei diritti passa attraverso l'intermediazione dei soggetti erogatori dei servizi, per lo più le *Big Companies* statunitensi, che hanno come obiettivo principale il profitto economico. Questo tema risulta evidente quando si ragiona della tutela della *privacy* in rete: un diritto a cui il più delle volte inconsapevolmente rinunciamo quando entriamo in contatto con il *web*. Il terzo problema è legato all'assenza di un'educazione digitale che espone gli internauti ed in particolar modo i soggetti vulnerabili, minori *in primis*, a numerosi rischi: dall'adescamento in rete, o forme di manipolazione psicologica da parte di guru o *leaders* carismatici, al *cyberbullismo* ed altre ipotesi delittuose<sup>15</sup>. Nei paragrafi successivi si tenterà di suggerire alcune criticità emerse rispetto all'esercizio della libertà religiosa nel *cyberspazio*.

## 2. *Le regole opache dei social network e il bilanciamento fra hate speech e libertà di culto*

La rete salutata come la dimensione in cui il *marketplace of ideas* e dunque anche la libertà religiosa quale *freedom of speech* avrebbe trovato la sua più ampia realizzazione, si è rivelata un ambiente favorevole anche al diffondersi dell'intolleranza, dell'odio nelle sue forme più virulente amplificando atteggiamenti già presenti *offline*. La categoria dell' *hate speech* come ipotesi limitativa della libertà di manifestazione del pensiero è stata peraltro sempre considerata con un certo sospetto dalla dottrina costituzionalistica sia per la difficoltà di definire un fenomeno multiforme quanto alla sua identificabilità<sup>16</sup>, sia per la sua potenziale assimilabilità ai cd. reati di opinione<sup>17</sup>. Non è infatti casuale che nell'ordinamento statunitense dalla sentenza *Brandenburg vs Ohio* il discorso odioso, comprendente anche la blasfemia viene considerato protetto dal Primo Emendamento. Solo qualora le modalità espressive si traducano in "linguaggi" violenti o istigatori sono fuori dalle garanzie ap-

---

<sup>15</sup> I lati oscuri della rete sono stati bene evidenziati in un classico della letteratura sul tema EVGENIJ MOROZOV, *The Net Delusion. The Dark Side of Internet Freedom*, Paperback, New York, 2011, p. 432 ss. Peraltro nel presente saggio non viene affrontato il dibattito sul *deep web* che rappresenta, in realtà, la parte più significativa di Internet dove si compiono attività criminali di ben più significativa gravità. In proposito e da ultimo LIVIO VARRIALE, *La prigione dell'umanità. Dal deep web al 4.0, le nuove carceri digitali*, Minerva, Bologna, 2017, p. 7 ss.

<sup>16</sup> ANTHONY SELLARS, *Defining Hate Speech*, in: <https://ssrn.com/abstract=2882244>.

<sup>17</sup> ALESSANDRO SPENA, *Libertà di espressione e reati di opinione*, in [https://www.academia.edu/1031106/Libert%C3%A0\\_di\\_espressione\\_e\\_reati\\_di\\_opinione](https://www.academia.edu/1031106/Libert%C3%A0_di_espressione_e_reati_di_opinione)

prontate dal I Emendamento<sup>18</sup>. Alquanto diversa è invece la posizione dei paesi europei in cui la necessità di garantire la libertà di espressione come momento di cesura rispetto alle esperienze totalitarie vissute in un passato non troppo lontano si è scontrata con il timore del riemergere di “ideologie” contrarie ai principi democratici mostrando perciò, sin dal dopoguerra, un atteggiamento meno incline ad abbracciare una visione “ottimistica” delle virtù taumaturgiche del *marketplace of ideas*. A fronte di previsioni costituzionali che tutelano in modo ampio, ma non assoluto, la libertà di manifestazione del pensiero – l’unica eccezione è costituita dall’ordinamento tedesco<sup>19</sup> che per ragioni storiche prevede già in Costituzione la possibilità di significative deroghe alla libertà di espressione - Francia, Inghilterra e Italia<sup>20</sup> si sono dotati nel tempo di corposi apparati normativi finalizzati a sanzionare, con variazioni legate ovviamente al proprio contesto costituzionale, l’incitamento all’odio razziale etnico religioso. In Italia per la verità, il “nucleo originario” della disciplina, costituito dall’art. 3, l. n. 654 del 1975 (approvata in esecuzione della Convenzione di New York del 1965 sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione), non prevedeva la tutela nei confronti dell’incitamento alla discriminazione per motivi religiosi, lacuna colmata dall’art. 1, l. 205 del 1993 (c.d. legge Mancino). Un’ulteriore modifica è intervenuta per opera dell’art. 13 della menzionata l. n. 85 del 2006, consistente nell’alleggerimento del quadro sanzionatorio originario e nella correzione delle fattispecie ivi previste mediante la sostituzione della condotta di «incitamento» con quella di «istigazione» e della condotta di «diffusione delle idee» con quella di «propaganda». <sup>21</sup> Diversa è, invece, la disciplina prevista per i reati di vilipendio alla religione dagli artt. 402-406 che per effetto di ripetuti interventi della Corte Costituzionale ha via via allineato la tutela penalistica al principio di uguale trattamento tra tutte le confessioni e a quello di laicità,

---

<sup>18</sup> CRISTIANA CIANNITTO, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all’odio religioso nella società contemporanea*, Giappichelli Torino, 2016, p. XXII-250.

<sup>19</sup> La libertà di manifestazione del pensiero, sancita nell’art. 5 1° comma, può subire significative limitazioni da parte di leggi generali, norme legislative a protezione della gioventù e dell’onore della persona ovvero secondo l’art 18 non sia finalizzata al sovvertimento dell’ordinamento liberal democratico - con la perdita di tutti i diritti fondamentali; Così come l’espressione artistica o d’insegnamento che è sì libera ma qualora non leda i diritti di altri.

<sup>20</sup> Per un’analisi in chiave comparata sulla disciplina dell’*hate speech* nei tre ordinamenti indicati si v. MICHELA MANETTI, *L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato*, in AA. VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. II., Giappichelli, Torino, 2005, pp. 512-518.

<sup>21</sup> Sulla natura di reati di puro pensiero che induce a ritenerli incompatibili con la tutela prevista dall’art. 21 si v. ancora tra i tanti MICHELA MANETTI, *L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato*, cit., 520; CORRADO CARUSO, *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, BUP, Bologna, 2013, 102-116.

in parallelo con il mutamento del bene oggetto di tutela in tali disposizioni: non più garanzia del sentimento religioso collettivo, bensì difesa del sentimento religioso individuale. operando, peraltro, nella già citata legge 85/2006 una sostanziale depenalizzazione<sup>22</sup>. Se nel modo *offline* il possibile conflitto fra tutela della libertà di manifestazione del pensiero, libertà religiosa e *hate speech*<sup>23</sup> viene risolto dal giudice che deve verificare la sussistenza degli elementi atti a giustificare l'irrogazione della sanzione nel mondo *online* le cose vanno in modo decisamente diverso. L'espansione della piramide dell'odio sulla rete, accentuata dagli attentati di matrice terroristica, ha indotto le più importanti piattaforme che veicolano contenuti ad elaborare pratiche di controllo attraverso l'uso di algoritmi o gruppi di esperti (i quali hanno il compito di verificare le segnalazioni di alti utenti ) volte a rimuovere in modo rapido contenuti (post, video, immagini) ritenuti offensivi. Le regole inserite dai *providers*, in particolare i *social media*, nei *Terms of contract* agiscono in maniera preventiva sulla propagazione di messaggi incitanti all'odio anche religioso. È possibile notare l'esistenza di due diversi modelli di regolazione autonoma all'interno dei *social* più diffusi. Il primo adottato da *Youtube* che prevede regole contrattuali generali fra utente e piattaforma dove è ribadita l'irresponsabilità per i contenuti veicolati dagli utenti e dalle *Community guidelines* mediante un generico riferimento alla politica aziendale che non supporta contenuti che promuovono o permettono violenza contro persone o gruppi di persone in ragione di alcune forme di appartenenza. Il secondo prevede una *regulation* più puntuale ed ha interessato i *social* più diffusi a livello globale. *Twitter* – che nei suoi primi anni di vita si caratterizzava per essere molto tollerante – ha di recente modificato i termini pattizi per l'accesso dei cibernauti, includendo una specifica sezione dedicata all' *hateful conduct*. Quest'ultima viene definita come l'attività volta a promuovere contro o direttamente attaccare o minacciare altre persone sulla base della razza, dell'etnia, origini nazionali, orientamento sessuale, identità di genere, appartenenza religiosa, età, disabilità, malattie e precisa altresì che non attribuirà accounts a chi ha come scopo primario l'intento di

---

<sup>22</sup> CARMELA SALAZAR, *Le "relazioni pericolose" tra libertà di espressione e libertà di religione: riflessioni alla luce del principio di laicità, Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), gennaio 2008, pp. 22-30.

<sup>23</sup> L'attentato alla redazione del settimanale *Charlie Hebdo* ha posto drammaticamente all'attenzione del giurista la questione del rapporto fra diritto di satira e libertà religiosa nell'ambito di società multiculturali come attraversate sempre più da tensioni che appaiono difficilmente componibili. Pur nella consapevolezza della complessità del tema l'aporia tra i due diritti può essere appunto risolta solo avendo come sfondo la dignità umana il cui garante ultimo è peraltro nella valutazione del caso concreto il giudice. Si v. sul punto NICOLA COLAIANNI, *Diritti fondamentali e fondamentalismi: satira e simboli religiosi*, in <http://www.forumcostituzionale.it>, 5 ottobre 2016.



incitare all'odio sulla base della razza, dell'etnia, origini nazionali, orientamento sessuale, identità di genere, appartenenza religiosa, età, disabilità, malattie e precisa altresì che non attribuirà *accounts* a chi ha come scopo primario l'intento di incitare all'odio sulla base di tali categorie precedentemente indicate. *Facebook*, invece, ha separato i *Terms of Contract* dallo *Statement of Rights and Responsibilities*. In tale documento viene identificato come *hate speech* ogni forma espressiva che contenga attacchi diretti a persone in ragione della razza, dell'etnia, origini nazionali, orientamento sessuale, identità di genere, appartenenza religiosa, età, disabilità, malattie. Viene comunque introdotta un'eccezione che riguarda l'uso del discorso incitante all'odio "innocente" con fine educativo allo scopo di dimostrare gli effetti negativi che ha sui destinatari. Le linee guida interne contengono, però, un ulteriore elenco su cui il gruppo di moderatori può intervenire ed eventualmente rimuovere post, video, immagini dal profilo dell'utente. Sono elencate, infatti, altre otto sottocategorie<sup>24</sup> da cui sono peraltro escluse le espressioni satiriche anche a contenuto offensivo e l'uso degli *hate symbols* rivolto a personaggi pubblici e capi di stato. I *social* sono divenuti anche luoghi, come prima si diceva, nei quali vengono veicolati anche espressioni pacifiche del culto. In un recente caso un sacerdote italiano ha utilizzato la nota piattaforma *Facebook* per tramettere la recita del rosario in diretta in due momenti della giornata. Il profilo è stato oggetto di reazione violente nei confronti del ministro di culto, con commenti blasfemi e minacciosi cui è seguita, come rimedio da parte dei *providers*, la rimozione non dei singoli *post*, bensì il blocco del profilo del soggetto che trasmetteva *online* il messaggio religioso<sup>25</sup>. Stando alle regole prima menzionate, il *social* avrebbe dovuto senz'altro procedere ad una rimozione con applicazione "chirurgica", cancellando solo ed esclusivamente i messaggi di odio, che sono appunto espressamente vietati dalle regole contrattuali, mentre in nessun modo avrebbe potuto bloccare l'accesso al profilo dell'utente che veicolava un messaggio non solo lecito, ma protetto<sup>26</sup>. Il punto peraltro di maggiore criticità è dato dal fatto

24

<sup>25</sup> *Rosario in diretta su Facebook, prete bloccato e minacciato* di ANDREA ZAMBRANO, 4 novembre 2017, su <http://www.imolaoggi.it/2017/11/04>. Il blocco del profilo, sempre secondo notizie di stampa, sarebbe stato realizzato da un algoritmo creato appositamente per eccesso di segnalazioni da parte della comunità musulmana a cui era sgradita la pratica religiosa diffusa sul *social*. Se la notizia fosse confermata si realizzerebbero due condotte criminose: quella del *provider* che avrebbe posto in essere un atto discriminatorio nei confronti di un credo religioso rispetto ad un altro; quella degli utenti che hanno postato le condotte incitanti all'odio o comunque offensive.

<sup>26</sup> LUCA PEDULLÀ, *Accesso a internet, libertà religiosa informatica e buon costume, Stato, Chiese e pluralismo confessionale*.

<sup>R</sup>vista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 35, 19 novembre 2012, p.4.

che il bilanciamento fra i diritti in gioco (libertà di manifestazione del pensiero, libertà di professare la fede, contrasto all'*hate speech*) viene realizzato all'interno delle regole delle piattaforme e in base a codici di condotta opachi quanto alla definizione dei comportamenti censurabili che, dunque, consente un'ampissima discrezionalità dei *providers* tale da determinare forme di censura privata del tutto contrarie al dettato costituzionale e privi delle garanzie poste a tutela delle libertà fondamentali nel caso di specie quella di culto.

### 3. *Big data e appartenenza religiosa tra rischi di profilazione ed esigenze securitarie*

Oggi non viene in discussione l'esistenza di una libertà religiosa informatica nella sua versione sia positiva sia negativa<sup>27</sup>. Sotto il primo profilo, essa esprime il diritto a che non siano rese note le proprie idee religiose, le proprie inclinazioni, le pratiche di culto. In chiave negativa, invece, comporta il diritto a poter esercitare un controllo sui dati concernenti la propria persona anche quelli relativi alla propria appartenenza religiosa sul *web* e, nel caso di violazione, adottare tutti i mezzi opportuni e necessari per tutelare il diritto violato. La garanzia ricopre peraltro sia le informazioni immesse dallo stesso soggetto e, dunque implica il diritto di aggiornamento sulle proprie notizie – sia l'accertamento che dati immessi da terzi siano corretti<sup>28</sup>. Il potenziamento e l'innovazione dell'informatica oggi, peraltro, rendono possibile l'acquisizione di una massiccia mole di dati e attraverso l'incrocio di informazioni sugli usi, gusti e preferenze di un determinato soggetto è possibile di ricostruire la completa identità digitale comprensiva anche della sua eventuale appartenenza religiosa. L'acquisizione avviene in pratica in modo occulto da parte fornitore del servizio mentre l'utente non ha scelto liberamente di fornire tali informazioni e non conosce neppure l'impiego che di essi ne viene fatto impedendo il controllo sulla correttezza dei dati trasmessi.

Un ulteriore elemento di preoccupazione rispetto all'acquisizione dei dati sensibili nasce dalla diffusione delle cd. *applications* le quali per poter

---

<sup>27</sup> L'idea di una libertà informatica, intesa in senso generale, è stata espressa per la prima volta da VITTORIO FROSINI, *La protezione della riservatezza nella società informatica*, nel vol. NICOLA MATTEUCCI (a cura di), *Privacy e banche dei dati*, Il Mulino, Bologna 1981, p. 37 ss. (poi compresa nel vol. ID., *Informatica diritto e società*, Utet, Milano, 1992, p. 173 ss. e di poi ripresa da TOMMASO EDOARDO FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad internet*, in *Rivista AIC*, 1, 2011, 15 dicembre 2010, pp. 4-6.

<sup>28</sup> Ancora LUCA PEDULLÀ, *Accesso a internet, libertà religiosa informatica e buon costume*, cit., pp. 6-7.

essere installate e, dunque utilizzate, chiedono come “corrispettivo” dell’accesso gratuito al servizio la possibilità di leggere i contenuti dell’internauta presenti sul pc o *smartphone* cedendo così totalmente o parzialmente le informazioni anche riservate che il *device* contiene. Peraltro, negli ultimi anni si sono diffusi specifici servizi di tipo religioso scaricabile sul proprio supporto elettronico che consentono dunque una conoscenza “mirata” dell’orientamento confessionale del fruitore del servizio riproponendo in maniera più accentuata le preoccupazioni innanzi esposte<sup>29</sup>. Questo primo aspetto incrocia un secondo e più inquietante problema venuto alla luce dopo il caso Snowden. I Governi che dopo i numerosi attentati terroristici degli ultimi anni- hanno imposto serie restrizione ai diritti fondamentali, infatti, possono avere interesse a farsi consegnare dalle *Big Corporations* i dati dei singoli utenti in nome della sicurezza nazionale al fine di monitorare i cittadini e prevenire la commissione di crimini anche sulla base della sola appartenenza religiosa dell’internauta<sup>30</sup>.

Per porre rimedio – forse tardivo – all’utilizzazione e soprattutto commercializzazione dei dati sensibili in maniera occulta o non pienamente consapevole è intervenuto di recente il Regolamento Europeo<sup>31</sup> – entrato in vigore nel 2016, mentre la sua applicazione sarà possibile solo dal maggio 2018 - che ha provveduto a chiarire come e quando ci si trovi dinanzi ad un’ipotesi di profilazione -definendone le caratteristiche fondamentali- e facendo divieto per i *provider* di acquisire senza un espresso consenso i dati sensibili. Sicché, tuttavia, le numerose deroghe previste di fatto stemperano l’efficacia della proibizione.

---

<sup>29</sup> Sulla tale questione si v. ANTONIO FUCCILLO, GENNARO FUSCO, FERDINANDO GRAVINO, in ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO (a cura di), *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica. Il trattamento dei dati sensibili di interesse religioso*, Giappichelli, Torino, 2017, specificamente pp. 192-193.

<sup>30</sup> Il tema della sorveglianza e del monitoraggio da parte delle autorità pubbliche con l’aiuto delle piattaforme social è affrontato con particolare riguardo al caso statunitense da PASQUALE ANNICCHINO, *Sicurezza nazionale e diritto di libertà religiosa. Alcune considerazioni alla luce della recente esperienza statunitense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoeChiese.it](http://www.statoeChiese.it)), n. 5, 2017, 13 febbraio 2017, p. 13 si v. CRAIG TIMBER, ELISABETH DWOSKIN, *Facebook, Twitter and Instagram sent feeds that helped police track minorities in Ferguson and Baltimore*, in *The Washington Post*, 11 ottobre 2016 in: [https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/10/11/facebooktwitter-and-instagram-sent-feeds-that-helped-police-track-minorities-in-ferguson-and-baltimoreaclu-says/?tid=sm\\_tw](https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/10/11/facebooktwitter-and-instagram-sent-feeds-that-helped-police-track-minorities-in-ferguson-and-baltimoreaclu-says/?tid=sm_tw); AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION E ALTRI, *Lettera alla società Twitter*, 10 ottobre 2016, in [https://www.aclunc.org/sites/default/files/20161010\\_ACLU\\_CMJ\\_Color\\_of\\_Change\\_Joint\\_letter\\_Twitter.pdf](https://www.aclunc.org/sites/default/files/20161010_ACLU_CMJ_Color_of_Change_Joint_letter_Twitter.pdf).

<sup>31</sup> REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

#### 4. *La libertà religiosa dei minori sui nuovi media e dovere di protezione dei genitori.*

Un aspetto inesplorato attiene alla relazione libertà religiosa dei minori e tutela degli stessi relativamente a forme di indottrinamento realizzate attraverso l'uso della rete.

La rete si caratterizza come strumento in grado di fornire simultaneamente i mezzi della persuasione – parola, immagine, e possibilità di un rapporto continuo ed immediato tra soggetti. Questi elementi difficilmente contestualizzabili nel mondo *offline* favoriscono la captazione del consenso di soggetti vulnerabili, in particolare adolescenti. Da un punto di vista psicologico infatti, è questa la fase in cui si sviluppa l'identità del soggetto anche in forma oppositiva rispetto alla famiglia di origine e alle figure genitoriali attraverso anche processi di autodeterminazione relativi a scelte fondamentali per la propria esistenza. Ad una primigenia visione del minore come oggetto di determinazione altrui, nell'ultimo decennio, grazie anche all'influenza dell'ordinamento sovranazionale e internazionale, si è sostituita una concezione che lo riconosce come soggetto di diritti<sup>32</sup>. Questo passaggio è, peraltro, conseguenziale ad una diversa idea della famiglia non già come formazione verticistica e gerarchica- secondo una visione patriarcale – che ha caratterizzato per lungo tempo la concezione dell'istituzione familiare anche in aperto contrasto con quanto disposto nella Carta Costituzionale<sup>33</sup> – e che prende avvio dalla riforma del 1975 dove la famiglia viene concepita come una formazione sociale dove il fine ultimo è libero sviluppo delle persone componenti l'unità familiare.<sup>34</sup> *I punti di maggiore tensione, tuttavia, investono gli aspetti più personali della vita e dunque, quel diritto alla privacy del minore<sup>35</sup> che viene tutelata sia nei rapporti endo che extrafamiliari cui fa da contraltare il diritto-dovere di educare la prole anche in ambito religioso<sup>36</sup>,*

---

<sup>32</sup> Da ultimo anche la Carta di Nizza all'art. 24 ( Diritti del bambino ) che sancisce, a livello europeo, il superamento di una visione paternalistica . La disposizione , peraltro, introduce il criterio della progressività nell'attribuzione del diritto a manifestare la propria opinione su diritti che lo riguardano legato cioè non solo all'età quanto al grado di “ maturazione” raggiunto.

<sup>33</sup> FRANCESCO RUSCELLO, *Dal patriarcato al rapporto omosessuale: dove va la famiglia?*, in *Scritti in memoria di Ernesto Cantelmo*, II, ESI, Napoli, 2003, p. 664 ss.

<sup>34</sup> PIETRO PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, ESI, Napoli, 1991<sup>2</sup>, p. 497 ss., ridefinisce il rapporto educativo, alla luce dei principi di eguaglianza e di unità della famiglia, come «correlazione di persone», superando quindi lo schema della potestà intesa come potere-soggezione.

<sup>35</sup> VALERIA CORRIERO, *Privacy del minore e potestà dei genitori*, *Rassegna di diritto civile* , 4, 2004, pp. 998-1003.

<sup>36</sup> Lo sancisce espressamente per es. l'art. 2, 2° paragrafo del primo protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ove si legge: “ in the exercise of any fiction which it assumes in relation

come emerge dalla lettura combinata art. 29 e 30 della Costituzione, che assicura ai genitori il diritto-dovere all'educazione della prole, nonché la libertà nell'esercizio del medesimo e l'art 147 c.c., che, da un lato, ribadisce anche sotto il profilo squisitamente civilistico tale diritto-dovere dei genitori, individuata tra gli i obblighi derivanti dal che peraltro va "tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli"

La giurisprudenza si è peraltro occupata soprattutto negli ultimi anni di evitare che forme di dissidio fra coniugi su aspetti di fede - ancora oggi più frequenti per la natura aperta e multiconfessionale quale la società italiana e per la profonda instabilità che caratterizzano oggi i legami familiari - o e nei casi in cui forme di indottrinamento avessero potuto incidere sul corretto sviluppo del minore<sup>37</sup>. Questi aspetti tuttavia ineriscono soprattutto la fase dell'infanzia dove evidente forme di condizionamento che possono alterare in maniera pesante l'evoluzione psicofisica del minore. Nella fase dell'adolescenza e con lo sviluppo di una più ampia autonomia è innegabile, dunque, che il minore assuma una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie scelte di talché il campo di azione del genitore si restringe a vantaggio del processo di emancipazione del figlio<sup>38</sup>. Tale momento viene convenzionalmente individuato al compimento del dodicesimo anno di età, momento dal quale il minore potrà liberamente determinare le proprie scelte anche religiose tanto che lo stesso legislatore attribuisce rilevanza alle sue preferenze nel contesto dell'istruzione scolastica superiore<sup>39</sup>.

---

to education and to teaching, the State shall respect the rights of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religion philosophical convictions".

<sup>37</sup> PIERANGELA FLORIS, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie emodelli di intervento*, in *Quad. dir. pol. ecl.*, 1, 2000, pp. 191- 216; MARIA LUISA LO GIACCO, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), febbraio 2007. In giurisprudenza, *Trib. Bologna*, 5 febbraio 1997, in *Dir. Fam e pers.*, 1, 1999; *Trib. Napoli*, 4 gennaio 2006, in *Corr. merito*, 2006, p. 162 "La separazione va addebitata al coniuge che ha tenuto una condotta pregiudizievole per la crescita equilibrata dei figli nella specie la separazione è stata addebitata al marito, testimone di Geova, il quale ha reiteratamente impedito al figlio, ancora in tenera età, di svolgere attività ludiche, così determinandone il profondo turbamento, in quanto ritenute contrarie alle proprie convinzioni religiose".

<sup>38</sup> LAURA SACCHETTI, *Le procedure giudiziarie civili a tutela dell'interesse del minore*, in PAOLO DUSI (a cura di), *Problemi e prospettive fra giurisdizione e amministrazione negli interventi giudiziari a protezione dei minori*, (Atti del convegno «La tutela dell'interesse del minore e le procedure giudiziarie civili», Venezia 6-8 dicembre 1987), Giuffrè, Milano, 1990, p. 101. Da ultimo si v. ARIANNA THIENE, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in *Famiglia e diritto*, 2017, p. 172 ss.

<sup>39</sup> La legge 18 giugno 1986, n. 281, che all'art. 1, commi 1 e 2, attribuisce allo studente il diritto di autonomamente determinarsi, scegliendo se avvalersi o meno dell'insegnamento di Religione nella scuola superiore, ed, in caso positivo, effettuando anche le relative scelte, compatibilmente con il regime statale pattizio e alle convenzioni esistenti con le varie confessioni ALMA TESTORI CICALA,

Proprio attraverso l'uso dei *social network* il non adulto ha l'opportunità di conoscere e sperimentare nuove forme di trascendenza anche distaccandosi dalle indicazioni familiari. In questa fase il processo di maturazione non si è ancora completato però del tutto in quanto coincidente con una vulnerabilità e un'instabilità psicologica connaturati alla transizione all'età matura individuale e il processo di sviluppo completo potrebbe essere alterato da peculiari metodologie manipolative adottate da alcune di queste nuove aggregazioni- cui peraltro si faceva riferimento in apertura per il reclutamento e la successiva fidelizzazione degli adepti. L'attività preventiva di "controllo" è determinante ai fini di una prevenzione rispetto ai possibili abusi. Da questo punto di vista il pericolo sorge "a monte" poiché la rete, come detto, è ambiente favorevole per il realizzarsi "fuori dallo sguardo degli adulti"<sup>40</sup> forme di manipolazione psicologica in grado di incidere sullo sviluppo del cittadino *in fieri*<sup>41</sup>. In una recente sentenza la Cassazione penale ha sancito la sussistenza del reato ex art. 617 c.p. nei confronti di un padre che aveva intercettato le telefonate dei figli fatte alla *ex* moglie. Secondo i giudici di legittimità la norma in questione "tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni telefoniche o telegrafiche contro la possibilità di indiscrezioni, interruzioni o impedimenti da parte di terzi. In particolare il diritto alla riservatezza della comunicazione o della conversazione implica la possibilità di escludere altri dalla conoscenza del contenuto della medesima e coerentemente la norma incriminatrice menzionata punisce in tal senso anche la condotta di colui che invece ne prenda cognizione senza il consenso dei titolari". Nella parte motiva della sentenza i giudici hanno chiarito inoltre che, contrariamente a quanto affermato dall'imputato nel ricorso, anche i figli minorenni vanno considerati come soggetti "altri" rispetto al padre e gli obblighi di vigilanza del genitore non possono legittimare la condotta tenuta dall'imputato dato che non esiste una vera e propria immedesimazione tra padre e figlio. Non può peraltro valere neppure la scriminante "il diritto/dovere di vigilare sulle comunicazioni del minore da parte del genitore" non giustifica "indiscriminatamente qualsiasi illecita intrusione nella sfera di riservatezza del primo" ma "solo quelle interferenze che siano determinate da

---

*L'autodeterminazione dei minori nelle opzioni religiose e sociali*, in *Dir. fam. e pers.*, 1990, p. 1186 ss.

<sup>40</sup> Peraltro il desiderio di riservatezza sembra essere quasi visto con sospetto dalle giovani generazioni quando si affacciano al mondo del *web*. Sul punto SHERRY TURKLE, *La conversazione necessaria. La forza del dialogo nell'era digitale*, Einaudi, Torino, 2016, pp. 109 ss. e pp. 359 ss.

<sup>41</sup> Osserva opportunamente ARIANNA THIENE, *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale. Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, 9, n.13, 2017, p. 28 che nello spazio virtuale i diritti fondamentali dei ragazzi si trovano in una condizione di perenne fragilità in ragione del fatto che il ciberspazio è un universo senza confini, senza regole e senza sovrano.

una effettiva necessità, da valutare secondo le concrete circostanze del caso e comunque nell'ottica della tutela dell'interesse preminente del minore e non già di quello del genitore<sup>42</sup>. Probabilmente, allo stato, gli unici rimedi possibili appaiono quelli che fanno leva sul fronte educativo<sup>43</sup> – impegnando cioè famiglia e scuola<sup>44</sup> in un uso informato della rete ricordando appunto che il ciberspazio sebbene una realtà immateriale è pur sempre popolata di uomini.

---

<sup>42</sup> CORTE DI CASSAZIONE, VI Sezione Penale, 3 ottobre 2014, n. 41192.

<sup>43</sup> ARIANNA THIENE, *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale*, cit., pp. 29-30 anche se sotto altro profilo quale la tutela della *privacy*.

<sup>44</sup> Ancora ARIANNA THIENE, *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale*, cit., pp.30-32. Peraltro l'A. analizza le recenti iniziative sia a livello nazionale sia livello europeo che vedono un più attivo coinvolgimento della scuola. D'altra parte l'importanza di percorsi di formazione ad un uso consapevole della rete da parte delle istituzioni scolastiche potrebbero essere integrata e coniugata, mettendo in relazione i due aspetti, anche con riferimento ai possibili rischi derivanti da forme di suggestione e /o captazione della volontà come già suggerito in passato dalla Risoluzione dell' 8 luglio 1992 del Parlamento Europeo che invitava gli Stati ad un più attento controllo sulle sette e sui nuovi movimenti religiosi, auspicando un programma generale di istruzione che fornisca ai minori «lo studio comparativo sulle religioni, sull'etica e sui diritti personali e sociali».

ISSN 1970-5301